

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BATTELLO, BOATO, BOCHICCHIO
SCHELOTTO, CORLEONE, FOA, GRECO, IMPOSIMATO, MORO,
NEBBIA, ONORATO, POLLICE e STRIK LIEVERS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1989

Indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo

ONOREVOLI SENATORI. – Questo progetto propone un condono da applicarsi alle condanne conseguite per reati definiti di «terrorismo», commessi e giudicati con la legislazione dell'emergenza. L'iniziativa vuole collocarsi nell'ambito politico di quel provvedimento di amnistia e indulto cui, da più parti, pur non ufficialmente, si fa ormai riferimento in vista dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito.

Non intendono i proponenti entrare nel merito della diatriba sul «perdono» o meno. È, il perdono, una categoria che in questa sede ci è estranea e che comunque attiene alla soggettività di ciascuno, non alla collettività.

Intendiamo invece, preso atto dell'estin-

guersi del fenomeno del terrorismo, nel rispetto del dettato e dello spirito della norma costituzionale, prospettare un riequilibrio delle pene subito da questo tipo di condannati.

Come è noto, infatti, negli anni passati sono state approvate varie leggi che sono state definite di «emergenza»; e di emergenza sono stati anche alcuni comportamenti processuali. Alle une e agli altri sono conseguiti non indifferenti aggravati di pena, nel senso che a a prità di reato commesso la sanzione è stata molto più severa di quello che sarebbe stata per un reato comune.

Richiamiamo all'attenzione dei colleghi le norme ed i comportamenti cui facciamo riferimento.

a) *Decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15*

Articolo 1: «Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato».

b) *Legge 18 aprile 1975, n. 110*

Articolo 21: «Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2» (cioè armi da guerra o comuni da sparo) «al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale, o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice è punito con la reclusione da cinque a quindici anni».

Senza detta finalità, ad esempio, la detenzione di un'arma da guerra è punibile con una pena che va da uno a otto anni.

Gli imputati e i condannati per fatti di terrorismo sono stati inoltre esclusi in modo specifico sia dall'amnistia che dall'indulto previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413, dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 774, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1986, n. 865, per esclusione oggettiva dei reati caratterizzanti il «terrorismo» (es. banda armata).

Come si è accennato, e come è noto, sono state applicate pressochè unanimemente, regole di condotta processuale che hanno considerevolmente inasprito le pene. Facciamo un esempio. Il «terrorista» arrestato con armi veniva giudicato, come dovuto, col rito direttissimo, mentre iniziava istruttoria per gli altri reati. I due procedimenti avevano quindi svolgimenti nel tempo diversi, con pene autonome che spesso si sono sommate aritmeticamente e non sono state unite dal vincolo della continuazione di cui all'articolo 81 del codice penale.

Un meccanismo simile si è pure verificato per la costante, o quasi, mancata applicazione della connessione soggettiva, specie per coloro che erano imputati davanti ad autorità giudiziarie territorialmente diverse.

Anche i termini di custodia cautelare hanno subito per questi particolari imputati, una consistente dilatazione.

L'insieme di queste circostanze, cui è conseguita una disparità di trattamento, ci ha indotto alla presentazione di questo disegno di legge. Peraltro esso si legittima anche sotto il profilo del venir meno della pericolosità sociale. Al maggio 1989 i detenuti per le ragioni di cui ci occupiamo sono 464, di cui 151 anche per reati cosiddetti di sangue (non necessariamente omicidi: infatti di questi, 35 sono stati condannati per lesioni).

Se si guarda oggi a queste persone, comprese quelle responsabili dei reati più gravi, si risconterà che, nella stragrande maggioranza, ormai da tempo, non solo con impegnative prese di posizione, hanno dimostrato il loro reinserimento o la volontà di raggiungerlo. Su questo aspetto sono concordi sia i rappresentanti delle autorità carcerarie, che hanno più costanti e vicini rapporti con loro, sia le autorità esterne agli istituti penitenziari, sia coloro che per lavoro, istruzione, solidarietà, amicizia o comunque in applicazione dell'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario, li frequentano.

Altra controprova è data dal fatto che, di tutti coloro che hanno avuto un «permesso» (sono 86), o che sono stati ammessi al lavoro esterno (sono 48) o alla semilibertà (sono 76), nessuno ne ha approfittato per darsi alla fuga: perlomeno per quanto ci è noto.

Molti di coloro che lavorano all'esterno degli istituti penitenziari sono occupati in attività con finalità sociali. Un panorama di comportamento, dunque, sufficientemente tranquillante. Se poi, per qualcuno degli interessati, esso sia strumentale ad ottenere la libertà o se risponda a sincere convinzioni, non crediamo di dovere indagare, dando rilievo ai fatti quali, allo stato, si presentano.

Proponiamo un condono pensando così d'interpretare meglio la volontà popolare, pronta, per ragioni umane e di pacificazione sociale, non certo a dimenticare, ma ad accettare un provvedimento che ponga fine, perlomeno su di un piano processuale, ai cosiddetti «anni di piombo».

Proponiamo un condono perchè, in stato di libertà, chi vorrà potrà fattivamente dimostrare alla collettività la sua volontà di reinserimento e, perchè no, di pacificazione. In caso diverso, come è noto, il condono può essere revocato.

Proponiamo infine un condono pensando che i congiunti delle vittime, e comunque le parti lese, possano meglio accettare una soluzione che, per quanto possibile, favorisca la possibilità di una riparazione sociale: mentre auspichiamo che al più presto il Parlamento prenda in esame i provvedimenti di ristoro materiale che a loro favore sono stati sollecitati da alcuni disegni di legge.

La misura del condono si articola nella conversione dell'ergastolo in anni 21 di reclusione e nel dimezzamento delle sanzioni più

gravi; mentre le sanzioni meno gravi (non superiori ad anni 10 di reclusione) sono ridotte di anni 5. Appare infatti ai proponenti opportuna scelta di politica criminale agevolare il reinserimento nel contesto sociale di persone condannate per reati meno gravi, ovvero impedire che il reinserimento già attuato nei confronti di molti soggetti possa essere vanificato da un rientro in carcere, anche per un periodo non eccessivamente lungo; non vi è dubbio che ciò contribuirebbe a un'interruzione di rapporti familiari, sociali oltre che di lavoro, faticosamente avviati.

Di particolare rilievo, infine riteniamo sia un indulto che si estenda alle pene accessorie. Tale tipo di sanzioni, infatti, pur quando la pena di privazione di libertà è stata completamente espiata, presenta spesso grave impedimento al reinserimento sociale che è la finalità che si vuole raggiungere.

La coerenza delle motivazioni che muovono questa proposta deve essere percepita nella prospettiva della eliminazione generale dell'ergastolo, che contrasta con le finalità di risocializzazione della pena: prospettiva che è stata assunta esplicitamente in alcune proposte di legge già presentate alle Camere e che dovrebbero essere rapidamente discusse.

La stessa coerenza richiede un intervento abrogativo delle norme speciali della legislazione d'emergenza. Anche questa abrogazione è prevista in alcune proposte di legge già presentate, ma tuttavia non potrebbe risolvere i casi già coperti da giudicato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Indulto)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha formato oggetto di formale contestazione o condanna, nelle seguenti misure:

a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione per anni ventuno;

b) le pene detentive temporanee sono ridotte di anni cinque se non superiori ad anni dieci di detenzione, della metà negli altri casi;

c) le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, sono interamente condonate;

d) le pene accessorie, quando conseguono a condanne per le quali è applicato, in tutto o in parte, l'indulto, sono interamente condonate.

Art. 2.

(Esclusioni oggettive)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto previsto nell'articolo precedente non si applica ai reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale se dalla commissione dei reati stessi sia derivata la morte di una o più persone.

Art.3.

(Applicazione dell'indulto)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto si applica sul cumulo delle pene anche se stabilito in applicazione della legge 18 febbraio 1987, n. 34.

Art. 4.

*(Condanne ai sensi dell'articolo 81
del codice penale)*

1. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica di concessione dello stesso, determinando la quantità di pena condonata per i singoli reati.

Art. 5.

(Revoca dell'indulto)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto delegato di cui alla presente legge, un delitto della stessa indole.

Art. 6.

(Termini di efficacia)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto ha efficacia per i reati commessi sino a tutto il 31 dicembre 1988.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.